



# COMUNE di FORMIA

*Provincia di Latina*

*Il Segretario Generale  
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza*

PROT. n° 32451  
DEL 01.08.2016

A tutti i Dirigenti

sede

e p.c. Al Sindaco

al NIV

all'assessore al personale

alla delegata alla legalità

all'osservatorio della legalità

sede

**Oggetto:** nuovi adempimenti in materia di trasparenza

Si viene con la presente a comunicare, anche se in modo sintetico, le nuove disposizioni in materia di trasparenza che si è obbligati ad osservare:

con il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche." pubblicato in GU n.132 del 8-6-2016 e vigente dal 23-6-2016, è stato introdotto in Italia un vero e proprio Freedom Of Information Act (FOIA) in analogia a quanto già da anni fatto nei paesi del nord Europa ed altri nel mondo.

Il decreto ha agito su più fronti, in particolare ha:

AMPLIATO IL CONCETTO DI TRASPARENZA

ora intesa come "... accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ...", quindi il cittadino ha diritto di conoscere non solo le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, come previsto nel testo originario, ma tutti i dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

## LIBERO ACCESSO A CHIUNQUE

Dispone "...la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ...", ammettendo un limite in caso di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti;

## SOLDI

## PUBBLICI

il nuovo art. 4 bis stabilisce che l'Agenzia per l'Italia digitale dovrà gestire un apposito sito internet, denominato "Soldi pubblici", che dovrà pubblicare tutti i dati relativi ai pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

## ACCESSO CIVICO

il novellato art. 5 ed il nuovo art. 5 bis disciplinano l'accesso civico ad atti e documenti, estendendone il diritto a chiunque, senza alcun limite soggettivo, introducendo l'obbligo di comunicazione ad eventuali contro-interessati, prevedendo possibili ricorsi e disciplinando tempi e modi del procedimento;

## PRIVACY

si, da un lato, la nuova disciplina ha tolto qualsiasi limite soggettivo, dall'altro ha introdotto limiti oggettivi, richiamando il D. Lgs. 196 / 2003 (c.d. "Codice in materia di protezione dei dati personali"). La pubblicazione può essere omessa e l'accesso civico può essere rifiutato se si può creare pregiudizio alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali. Diversi articoli del nuovo D. Lgs. 33 / 2013 escludono dal campo di applicazione della normativa in materia di trasparenza tutti i dati sensibili e giudiziari.

Si ricorda che, secondo l'art. 4 c. 1 lettera d) del citato "Codice in materia di protezione dei dati personali", sono dati sensibili "... i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";

## BANCHE DATI

il nuovo art. 9 bis ed il nuovo allegato B) disciplinano alcune banche dati nazionali (Perla PA, SIQUEL, Patrimonio PA, ...), prevedendo che tutti i soggetti obbligati alla pubblicazione di quei dati, anziché pubblicarli, comunichino tali dati alle banche dati nazionali, pubblicando sul proprio sito solo il link alla banca dati. Tale adempimento risulterà molto complesso, perciò è previsto un anno di tempo per adeguarsi;

## NON DUPLICAZIONE DOCUMENTI

contrariamente a quanto prima previsto, il novellato art. 9 stabilisce che "... al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento

ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti ...”, purché sia assicurata la qualità delle informazioni richiesta;

## INCARICHI CONFERITI DA SOCIETA' CONTROLLATE

il nuovo art. 15 bis prevede che “...“... le società a controllo pubblico ... pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura”. Il successivo comma precisa che “La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta”, ponendo quindi un controllo totale sui pagamenti effettuati da società controllate da pubbliche amministrazioni per incarichi professionali;

## RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

al Responsabile per la Trasparenza ,è demandato l'onere di controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;

POTERI DELL' A.N.A.C.  
l'art. 45 stabilisce compiti e poteri dell'Autorità, specificando le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza dei suoi provvedimenti.

particolare attenzione dovrà essere posta all'articolo 13 del decreto in ordine agli incarichi di natura dirigenziale nei cui contratti devono essere riportati gli obblighi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese ed ai costi del personale.

Del mancato raggiungimento dei su detti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento dei successivi incarichi .

Ed ancora l'art. 19 che modificando l'art. 20 del decreto legislativo 33/2013 che stabilisce “le P.A pubblicano i criteri definiti in sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio ed i dati relativi alla sua distribuzione in forma aggregata al fine di dar conto del livello di differenziazione di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti/responsabili dei servizi sia per i dipendenti :«... *Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.*».

« ... *L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti*

*nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»*

Si invitano in conseguenza le SS.LL. a dare puntuale attuazione agli obblighi prescritti dalla normativa sopra richiamata

Formia lì 25/07/2015

Il Segretario Generale

dott.ssa Rita Riccio

